

Roma, 1° marzo 2023

## Nota di approfondimento

**La definizione agevolata dei contenziosi e lo stralcio dei crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seguito delle modifiche del decreto Milleproroghe (dl n.198/2022)**

### Sommario

Premessa .....	1
1. La delibera di approvazione della definizione delle controversie tributarie .....	2
2. La conciliazione agevolata e l’accordo transattivo .....	3
3. La regolarizzazione degli omessi versamenti rateali.....	4
4. Le novità per lo stralcio parziale.....	9

### Premessa

Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, definitivamente convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27 febbraio scorso), reca una serie di modifiche alle disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), con riferimento sia alla definizione del contenzioso pendente, sia allo stralcio delle cartelle esattoriali di valore fino a mille euro.

Sono meglio definiti, in particolare, gli ambiti di applicazione di alcuni istituti, di cui si dubitava l’applicabilità anche alle controversie comunali, criticità già rilevate nella nota IFEL del 7 gennaio 2023<sup>1</sup>.

Oltre agli interventi di messa a punto del quadro normativo, sono inoltre introdotte nuove facoltà esercitabili dal Comune. In particolare:

- si **riaprono i termini di approvazione della delibera comunale di non adesione allo stralcio parziale** dei crediti iscritti a ruolo fino a mille euro;
- sempre con riferimento ai crediti di valore non superiore a mille euro, si introduce la **nuova possibilità di deliberarne lo stralcio totale**;

---

<sup>1</sup> Ved. sito IFEL, [Legge di bilancio 2023 – Gli interventi di definizione agevolata dei contenziosi e di abbattimento dei crediti affidati all’agenzia delle Entrate-Riscossione \(fondazioneifel.it\)](https://www.fondazioneifel.it/legge-di-bilancio-2023-gli-interventi-di-definizione-agevolata-dei-contenziosi-e-di-abbattimento-dei-crediti-affidati-all-agenzia-delle-entrate-riscossione). Alla Nota si farà più volte riferimento nel testo, per le parti non variate della normativa introdotta dalla legge di bilancio 2023.

- si rende applicabile ai tributi comunali anche **l'istituto della regolarizzazione degli omessi versamenti rateali**;
- inoltre, è chiarito, per via normativa, il processo deliberativo delle delibere adottate dal Comune in materia di stralcio o di definizione del contenzioso, con i connessi requisiti in termini di pubblicazione ed efficacia degli atti.

Non subisce modifiche la disciplina di merito della cd. "rottamazione" dei ruoli affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 (commi 231 e ss. della legge 197/2022), che resta accessibile a tutti i contribuenti con l'effetto di abbattere le sanzioni e gli interessi (i soli interessi nel caso di carichi costituiti da sole sanzioni), senza alcun intervento regolamentare o di adesione da parte degli enti territoriali.

In allegato alla presente nota viene fornito un **prototipo di regolamento** per il recepimento dei vari istituti deflattivi. Nelle note inserite nel regolamento sono motivate le scelte proposte e sono evidenziati i risvolti operativi e le criticità applicative.

Si deve preliminarmente osservare che gli istituti di seguito descritti sono applicabili distintamente dai Comuni, che possono valutarne l'opportunità per ciascuna delle fattispecie delineate dalla norma.

Si ritiene invece che i margini di decisionalità relativi a ciascuna fattispecie che l'ente locale intenda adottare sono limitati, in particolare, ai necessari adattamenti che si rendano di volta in volta necessari per le peculiarità tipiche dei propri atti. Non appare invece modificabile il quadro delle condizioni di applicazione ed adesione richieste ai contribuenti, definito dalla legge (misure dei pagamenti, articolazione delle eventuali rateizzazioni, ecc.).

Nei paragrafi seguenti e nelle note allo schema di regolamento sono specificati i diversi ambiti dell'intervento regolamentare di pertinenza dei Comuni.

## **1. La delibera di approvazione della definizione delle controversie tributarie**

L'articolo 3-*bis*, introdotto nel dl 198/2022 in fase di conversione in legge, reca disposizioni modificative riguardanti il processo deliberativo.

In particolare, il comma 205 della legge 197/2022 è integrato con l'aggiunta di un ulteriore periodo nel quale si precisa che la delibera comunale che dispone l'applicazione della definizione delle liti pendenti<sup>2</sup> **acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune**, in deroga alle ordinarie norme che disciplinano l'efficacia e l'onere di pubblicazione delle delibere tributarie. La nuova disposizione<sup>3</sup> deroga alle regole di

---

<sup>2</sup> Di cui all'art. 1, commi da 186 a 204, legge 197/2022.

<sup>3</sup> Si riporta il testo introdotto: «I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero

pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, compresa la TARI, all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, all'addizionale comunale all'IRPEF e all'IMU.

**Le medesime delibere, da adottare entro il 31 marzo 2023** (termine già indicato dalla legge di bilancio), **dovranno essere poi trasmesse al Dipartimento delle finanze del Mef, entro il 30 aprile 2023**, ai soli fini statistici. Le modalità dovranno essere presto definite dal Dipartimento, considerando che allo stato attuale nessuna sezione del portale del federalismo risulta dedicata a tale tipo di pubblicazione.

## **2. La conciliazione agevolata e l'accordo transattivo**

Nella citata nota del 7 gennaio scorso, IFEL aveva sollevato dubbi sull'applicabilità alle controversie comunali della conciliazione agevolata e della definizione transattiva delle controversie pendenti in Cassazione. I dubbi erano fondati sulla considerazione che le due norme di riferimento (commi 206 e 213) fanno espressamente menzione delle controversie in cui "è parte l'Agenzia delle entrate", ma allo stesso tempo le medesime disposizioni consideravano disponibili per gli enti territoriali i due istituti alternativi alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205. Si evidenziava, quindi, che il riferimento pur operato al comma 205 sarebbe stato inutilmente effettuato, se l'intenzione fosse stata quella di escludere le controversie comunali. Per tale motivo si auspicava un chiarimento normativo o di prassi. Analoghe considerazioni erano svolte con riferimento alla definizione transattiva, di cui al comma 213.

Il legislatore ha corretto le criticità normative eliminando dai commi 206 e 213, il riferimento al comma 205, ed allo stesso tempo ha introdotto il nuovo comma 221-bis, il quale dispone che "*ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi **da 206 a 221** alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204*".

La nuova disposizione, quindi, prevede una facoltà alternativa a quella prevista dal comma 205: il Comune può approvare la definizione agevolata delle liti pendenti, ai sensi del comma 205, oppure esercitare la facoltà prevista dal nuovo comma 221-bis.

**Il comma 221-bis, a sua volta fa riferimento a tre diversi istituti:** la conciliazione agevolata, l'accordo transattivo e la regolarizzazione degli omessi versamenti rateali.

Si ritiene che il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, **possa legittimamente decidere di regolamentare solo alcuni di tali**

---

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»

**istituiti**<sup>4</sup>, ad esempio non esercitando la facoltà connessa alla regolarizzazione degli omessi versamenti rateali, che comporta una certa complessità applicativa ed esula dalla materia del contenzioso tributario, avendo una *ratio* probabilmente collegata alla necessità di agevolare riscossioni di difficile esigibilità, relativi a debitori in difficoltà, come attestato dall'interruzione dei pagamenti rateali. Si tratta di decisioni che possono derivare anche dai differenti effetti sul bilancio comunale, in quanto gli istituti riferiti al contenzioso probabilmente avranno effetti economici marginali, essendo in gran parte costituiti da crediti vetusti, di norma stralciati dagli accertamenti attivi, o comunque neutralizzati in tutto o in parte da accantonamenti, mentre la regolarizzazione degli omessi versamenti rateali si riferisce ad importi certamente iscritti in bilancio e in epoca recente. Per quanto riguarda l'analisi della conciliazione giudiziale e della definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione si rimanda alla Nota IFEL del 7 gennaio 2023.

### **3. La regolarizzazione degli omessi versamenti rateali**

Come anticipato, il nuovo comma 221-*bis* introduce la facoltà per i Comuni di deliberare la regolarizzazione degli omessi versamenti rateali, prevista dai commi da 219 a 221, della legge 197/2022.

Si tratta di disposizione concepita con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, sicché si dovranno operare, per via regolamentare, i necessari adattamenti per rendere l'istituto applicabile anche ai tributi comunali.

Il comma 219 concede la facoltà di regolarizzare, mediante **il versamento integrale della sola imposta, l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2023** e relative a:

- somme dovute a seguito di **accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento** e degli **avvisi di rettifica e di liquidazione**,
- a seguito di **reclamo o mediazione** ai sensi dell'art. 17-bis, d.lgs. 546/1992

per le quali **non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione**.

Rientrano nella regolarizzazione gli importi, anche rateali, relativi alle **conciliazioni giudiziali**, scaduti alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

**Con riferimento ai tributi comunali**, la regolarizzazione potrà dunque riguardare le rateizzazioni degli importi dovuti e scaduti alla data del 1° gennaio 2023, relativi a:

---

<sup>4</sup> Ferme restando, come già evidenziato nella Nota IFEL del 7 gennaio 2023, le condizioni e le modalità applicative fissate dalla legge, non diversamente regolamentabili dal Comune.

- accertamento con adesione;
- acquiescenza<sup>5</sup> ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo emesso dal 1° gennaio 2020;
- reclamo o mediazione ai sensi dell'art. 17-*bis*, d.lgs. 546/1992.

Inoltre, **la regolarizzazione può essere effettuata con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni** di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del d.lgs. 546/1992, scaduti alla data del 1° gennaio 2023. Con riferimento alla conciliazione giudiziale il legislatore fa infatti riferimento agli importi dovuti, “*anche rateali*”, essendo possibile che una conciliazione perfezionata non abbia dato luogo ad alcun pagamento<sup>6</sup>.

La normativa pone come **condizione espressa per accedere alla regolarizzazione la condizione che non debba essere stata notificata “la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione”**.

Nulla si dice in merito alla data entro la quale può essere avvenuta la notifica, e quindi si ritiene necessario considerare anche le notifiche effettuate successivamente al 1° gennaio 2023, considerato che rientra nel perimetro della regolarizzazione la rata scaduta e non pagata al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda il riferimento alla cartella, nel caso dei Comuni questo può (e deve) essere integrato o sostituito dall’ingiunzione fiscale, nel caso di riscossione coattiva effettuata – in tutto o in parte – direttamente dall’ente o da un suo ente strumentale<sup>7</sup>.

Il **riferimento all’intimazione ad adempiere**, richiede ulteriori riflessioni. La normativa, essendo originariamente dettata per l’Agenzia delle entrate, evidentemente si riferisce alle rateizzazioni di importi inclusi negli accertamenti esecutivi di cui all’art. 29 del dl 78/2010. In particolare, l’art.

---

<sup>5</sup> Che non trova il suo fondamento nell’art. 15, d.lg. 218/1997, riservato agli atti dell’Agenzia delle entrate, ma nelle singole leggi d’imposta comunali. Così, l’art. 1, comma 699, legge 147/2013, prevede per la IUC la riduzione ad un terzo delle sanzioni (per infedele od omessa dichiarazione) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Analoga previsione è disciplinata per la nuova IMU, dall’art. 1, comma 775, legge 160/2019. Inoltre, la circostanza che la disciplina comunale escluda espressamente l’acquiescenza agevolata, in termini di riduzione delle sanzioni, per gli omessi versamenti, non dovrebbe essere d’ostacolo alla regolarizzazione delle rateazioni concesse anche per gli atti di accertamento per omesso o parziale versamento, configurandosi pur sempre una forma di acquiescenza, seppur non agevolata.

<sup>6</sup> La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo conciliativo, nel caso di conciliazioni fuori udienza (di cui all’art. 48, d.lgs. 546/1992), o con la redazione del processo verbale, nel caso di conciliazione in udienza (di cui all’art. 48-*bis*, d.lgs. 546/1992). L’accordo conciliativo e il processo verbale costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore. A seguito dell’accordo, in udienza o fuori udienza, la corte di giustizia dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L’art. 48-*ter*, d.lgs. 546/1992, prevede che il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo o di redazione del processo verbale. Se il contribuente non versa il dovuto e la pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio passa in giudicato, il titolo per la riscossione coattiva rimane sempre l’accordo conciliativo o il processo verbale. Sul punto si veda anche Cass. 18445/2021.

<sup>7</sup> Concessionario iscritto all’albo di cui all’art. 53, d.lgs. 446/1997 o società in *house*.

29 citato prevede che *“l’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento”*.

Nel caso di pagamento rateale a seguito degli atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 29, d.l. 78/2010, a fronte della decadenza dalla rateazione, l’Agenzia delle entrate procede al recupero delle somme ancora dovute non tramite iscrizione a ruolo, ma mediante apposita intimazione ad adempiere al pagamento. La medesima intimazione ad adempiere è notificata nel caso in cui l’accertamento con adesione, l’accordo di mediazione o la conciliazione giudiziale riguardi un atto di accertamento esecutivo. È inoltre previsto che in tali casi si rende applicabile l’ulteriore sanzione del 45% sull’imposta ancora non versata, ai sensi dell’art. 15-ter, d.P.R. 602/1973<sup>8</sup>.

**Per l’accertamento esecutivo comunale**, l’art. 1, comma 792, legge 160/2019, dispone che il contenuto dell’accertamento esecutivo è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall’ente, relativo all’accertamento con adesione, di cui al d.lgs. 218/1997, e dell’art. 19 del d.lgs. 472/1997.

Nel caso di **decadenza della rateazione dell’accertamento esecutivo**, l’art. 1, comma 800, legge 160/2019, prevede che in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Dal sintetico quadro normativo di riferimento riportato emergono delle differenze tra l’ambito dei tributi erariali e quello comunale.

In particolare, ai fini della verifica della preclusione alla regolarizzazione, per effetto dell’avvenuta notifica dell’atto di intimazione, **non risultano preclusivi né l’intervenuta notifica del provvedimento di decadenza**, previsto dall’art. 1, comma 800, legge 160/2019, **né l’intervenuto sollecito di pagamento**, di norma inviato anche ai fini della rideterminazione degli importi da versare, nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto in seguito agli accertamenti con adesione, accordi di mediazione e conciliazioni giudiziali. **Al contrario, la regolarizzazione non può essere effettuata nel caso di avvenuta notifica della cartella<sup>9</sup>, dell’ingiunzione<sup>10</sup> o dell’intimazione ad adempiere<sup>11</sup>.**

<sup>8</sup> Sul punto si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17/2016.

<sup>9</sup> Con riferimento alla rateazione di accertamenti tributari emanati entro il 31 dicembre 2019.

<sup>10</sup> Nell’ipotesi di atti di accertamenti emanati entro il 31 dicembre 2019 che siano riscossi direttamente dal Comune o da un suo ente strumentale.

<sup>11</sup> Di norma notificata dopo il sollecito di rideterminazione degli importi dovuti sulla base di un accertamento esecutivo, a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, accordo di mediazione o conciliazione giudiziale.

Va anche evidenziato che **non rientrano nel perimetro della regolarizzazione le rateizzazioni diverse da quelle conseguenti all'acquiescenza, ovvero quelle richieste successivamente alla definitività dell'atto** per mancata impugnazione.

Il comma 220, legge 197/2022, prevede che **la regolarizzazione si perfeziona:**

- con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023;
- oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.

Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, **sono dovuti gli interessi legali** calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Anche tale comma necessita di adattamento, in quanto **la data prevista per il versamento della prima rata** (31 marzo) coincide con la data entro la quale il Comune deve approvare il regolamento. Nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 3, comma 2, legge 212/2000<sup>12</sup>, **il Comune può (in realtà, deve, per evidenti obblighi di coordinamento degli adempimenti richiesti ai cittadini) indicare una data pari o successiva al 31 maggio**. Nello schema di regolamento si indica la data del 30 giugno 2023, per allineare il termine alle scadenze delle rate indicate in legge.

Il comma 221 della legge 197/2022, dispone che in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, **non si producono gli effetti di cui ai medesimi commi** e il competente ufficio procede "all'iscrizione a ruolo" dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. 471/1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tale ipotesi, **la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo** a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

**Anche tale comma richiede i dovuti adattamenti attraverso il regolamento comunale.** La previsione che "non si producono gli effetti" di cui al comma 219, comporta ovviamente che il residuo importo da corrispondere da parte del contribuente inadempiente non è costituito dalla sola imposta, ma anche dalle sanzioni incluse negli atti oggetto di rateizzazione.

La norma considera la sola iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, ma nel caso di accertamenti esecutivi – e anche limitandosi al ruolo di AdE-R nella riscossione locale – c'è l'affidamento del carico ad Ade-R e la successiva notifica dell'intimazione ad adempiere, ex art. 50, d.P.R. 602/1973, e quindi

---

<sup>12</sup> A mente del quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

è coerente con l'impostazione della norma far riferimento anche a tali ultimi adempimenti.

Il comma 221 ricalca quanto già previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c-bis) d.P.R. 602/1973, a mente del quale la notifica della cartella deve essere effettuata entro il termine decadenziale "*del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter*". La norma non è ordinariamente riferibile ai tributi comunali, sicché si pone il problema se la stessa sia comunque applicabile nell'ipotesi di regolarizzazione. La risposta è positiva in base alla considerazione che il nuovo comma 221-bis prevede "*l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221*" alle fattispecie di pertinenza degli enti territoriali.

Circa la decorrenza del termine, quanto previsto dal citato art. 25, DPR n.602/1973, rappresenta un principio di carattere generale fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, che individua il *dies a quo* con la data dell'omesso versamento della rata non pagata<sup>13</sup>.

Il comma 221 qualifica il termine come decadenziale, ma nella disciplina comunale attuale non è più previsto un termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo e per la notifica del titolo esecutivo<sup>14</sup>, considerato che l'accertamento esecutivo è già un titolo esecutivo. Per tali atti si dovrebbe dunque fare riferimento al termine prescrizione<sup>15</sup>. Detto in altri termini, il riferimento previsto dal comma 221 per l'iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella è limitato alla sola ipotesi in cui la riscossione coattiva dell'atto comunale richiede l'iscrizione a ruolo o la notifica di un'ingiunzione di pagamento, nel caso di riscossione diretta o tramite altro soggetto legittimato.

Il comma 221 prevede, inoltre, l'applicazione della **sanzione del 30%** sul residuo importo dovuto a titolo d'imposta. Nessun problema si pone nel caso di rateizzazione di atti di accertamento. Altrettanto non può dirsi per le rateizzazioni relative agli accertamenti con adesione, accordi di mediazione e conciliazione giudiziale, per le quali è già prevista l'applicazione, sempre solo sull'imposta, della **sanzione del 45%** prevista dall'art. 15-ter, d.P.R. 602/1973. Si deve escludere che sull'imposta ancora da versare possa essere applicata la doppia sanzione, sicché sul punto sono auspicabili chiarimenti per via normativa o di prassi.

Infine, si precisa **che la regolarizzazione opera solo con riferimento alle rate scadute al 1° gennaio 2023**, sicché **se la rateizzazione include rate**

---

<sup>13</sup> Da ultimo, Cass. n. 37389/2022.

<sup>14</sup> L'art. 1, comma 163, legge 296/2006, prevede che nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

<sup>15</sup> Termine che la giurisprudenza di legittimità individua in cinque anni, considerando l'obbligazione tributaria come periodica. Un'impostazione che, invero, si ritiene erronea, in quanto non si valorizza la prescrizione normativa che prevede che ogni singolo anno d'importa dà luogo ad un'autonoma obbligazione tributaria, prescrizione questa confermata dalla natura ultrattiva della dichiarazione.

**in scadenza dopo tale data, per queste occorrerà procedere con le regole ordinarie**, venendosi così a creare uno spacchettamento della rateazione.

#### **4. Le novità per lo stralcio parziale**

L'emendamento governativo alla legge di conversione del decreto-legge 198/2022, approvato dal Senato della Repubblica, prevede l'introduzione nella legge 197/2022 dell'ulteriore comma 229-*bis*, con il quale **si riapre il termine di approvazione della delibera comunale di diniego allo stralcio parziale** di cui ai commi 227-228, **termine ora fissato al 31 marzo 2023**. Si ricorda che la mancata approvazione della delibera comporta l'automatica applicazione dello stralcio parziale di cui ai commi 227-228, legge 197/2022<sup>16</sup>.

Inoltre, lo stesso comma 229-*bis*, prevede che, **entro la stessa data del 31 marzo, gli enti che non abbiano già deliberato il diniego allo stralcio parziale possono deliberare l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222**. In altri termini si aggiunge, quale ulteriore facoltà, l'applicazione dello stralcio totale dei crediti locali affidati al riscossore nazionale, sempre nei limiti di importo entro i mille euro alla data del 1° gennaio 2023, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, e di periodo di affidamento (tra il 2000 e il 2015).

Pertanto, si possono verificare queste tre alternative:

- a) *il Comune non delibera nulla*. Si applica lo stralcio parziale e quindi sono annullati sanzioni ed interessi di mora, rimanendo a carico del debitore l'imposta, le spese di notifica e le eventuali spese per le procedure esecutive e cautelari; per le cartelle relative alle contravvenzioni stradali sono stralciati gli interessi di mora e gli interessi semestrali di cui all'art. 27, comma legge 689/1981;
- b) *il Comune delibera la non adesione allo stralcio parziale*: la cartella rimane integra, ma il contribuente potrà ottenere gli stessi benefici, in termini di riduzione del proprio debito, accedendo alla rottamazione di cui al comma 231, legge 197/2022;
- c) *il Comune delibera lo stralcio totale*, reso ora possibile dal nuovo comma 229-*bis*. Il credito comunale è integralmente azzerato. Si ricorda ulteriormente che questa opzione è adottabile solo dagli enti che non abbiano già deliberato il diniego allo stralcio parziale.

Il nuovo comma 229-*quater* prevede che, in caso di adozione del provvedimento che dispone lo stralcio totale, ai fini del rimborso delle spese relative alla notifica delle cartelle, nonché di quelle relative alle procedure esecutive e cautelari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta all'ente creditore. **Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20**

---

<sup>16</sup> Per approfondimenti, si rimanda alla Nota IFEL del 7 gennaio 2023.

**dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico dell'ente creditore.** Restano tuttavia salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto dei Comuni, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 685, legge 190/2014, che pone le predette spese a carico del bilancio dello Stato<sup>17</sup>.

Infine, la delibera comunale deve essere pubblicata nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e **comunicata, entro il 31 marzo 2023, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.** Anche per tale delibera, in deroga alle norme che regolano il regime di pubblicazione ed efficacia delle delibere tributarie, è previsto che essa acquista efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e che deve essere trasmessa al Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

---

<sup>17</sup> Il comma 685 prevede che la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato.